Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 luglio 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1970, n. **406**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, gli ultimi sei alinea sono sostituiti dai seguenti:

« Se la sentenza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto »;

All'articolo 2, primo alinea, le parole: « i termini indicati nel penultimo comma del precedente articolo 272 » sono sostituite dalle seguenti: « i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza »;

All'articolo 3, primo comma, le parole: « penultimo comma dell'articolo 272 » sono sostituite dalle seguenti: « quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale »;

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini previsti nel quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, salvi i casi di imputazione per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice penale, nei quali non può superare il doppio dei termini stessi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1970, n. **407**.

Ripartizione di diciotto e di diciannove posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, rispettivamente, per gli anni accademici 1969-70 e 1970-71.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, fra l'altro, per gli anni accademici 1969-70 e 1970-71, rispettivamente diciotto e diciannove posti di professore di ruolo (pari al 10 % della restante parte dopo le prime detrazioni sulla totalità dei posti istituiti) riservati per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano, ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Vedute le motivate deliberazioni con le quali le facoltà, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 6 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62, hanno proposto l'apertura dei concorsi per coprire cattedre relative ad insegnamenti impartiti continuativamente per incarico da almeno nove anni ed hanno chiesto l'assegnazione dei posti riservati a tale scopo;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla effettiva rilevanza scientifica e didattica degli insegnamenti proposti;

Ravvisata la necessità di procedere alla ripartizione dei posti riservati, per gli anni accademici 1969-70 e 1970-71, per l'apertura dei concorsi per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I diciotto e i diciannove posti di professore universitario di ruolo istituiti e riservati, rispettivamente, per gli anni accademici 1969-70 e 1970-71, per discipline impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni e per le quali, su richiesta delle facoltà interessate, verrà disposta l'apertura del concorso, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, sono ripartiti come appresso:

ANNO ACCADEMICO 1969-70	Numero dei posti
Facoltà di giurisprudenza	
Università di Pisa, per diritto agrario	1
Facoltà di economia e commercio	
Università di Genova, per diritto internazionale	1
Facoltà di lettere e filosofia	
Università di Genova, per antropologia	1
Università di Pisa, per filologia germanica	1
Facoltà di medicina e chirurgia	
Università di Catania, per microbiologia	1
Università di Firenze, per anatomia topografica	1
Università di Milano, per chimica	1
Università di Messina, per anatomia chirurgica e corso di operazioni	1

2-7-1970

	Numero dei posti
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
Università di Cagliari, per paleontologia	1
Università di Genova, per fisica nucleare	1
Facoltà di chimica industriale	
Università di Bologna, per impianti industriali chimici con elementi di disegno	1
Facoltà di farmacia	
Università di Modena, per chimica bromatologica	1
Facoltà di ingegneria	
Politecnico di Milano, per strutture aeronautiche	1
Politecnico di Milano, per radiochimica e chimica delle radiazioni	1
Politecnico di Torino, per impianti elettrici	1
Facoltà di agraria	
Università di Napoli, per zootecnica speciale	1
Facoltà di medicina veterinaria	
Università di Bologna, per anatomia topografica e chirurgia operativa	1
Facoltà di scienze nautiche	
Istituto navale di Napoli, per meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno	1

ANNO ACCADEMICO 1970-71

	Numero dei posti
Facoltà di lettere e filosofia	
Università di Pisa, per archeologia cristiana	1
Università di Roma, per filosofia della storia	1
Università di Roma, per islamistica	1
Università di Milano, per paleografia e diplomatica	1
Università di Roma, per storia dell'Europa orientale	1
Università di Roma, per storia religiosa dell'oriente cristiano	1
Facoltà di magistero	
Università di Firenze, per psicologia dell'età evolutiva	1
Facoltà di medicina e chirurgia	
Università di Roma, per reumatologia	1
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	
Università di Bologna, per analisi superiore	1
Università di Ferrara, per geometria superiore	1
Università di Firenze, per elettrochimica	1
Università di Cagliari, per chimica con esercitazioni di laboratorio	1
Università di Padova, per complementi di fisica generale	1
Università di Catania, per farmacologia	1
Facoltà di ingegneria	
Università di Bari, per costruzioni marittime	1
Facoltà di architettura	
Università di Palermo, per impianti tecnici	1
Facoltà di agraria	
Università di Bologna, per zoognostica	1
Facoltà di medicina veterinaria	
Università di Parma, per patologia speciale e clinica chirurgica	1
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali	
Università di Roma, per statistica sociale	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1970
Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 66. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Firenze.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 117;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Firenze presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Buti dott. Fernando, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Germani dott.ssa Giuliana, funzionario dell'ufficio del lavoro, designata a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Mirri ing. Antonio, rappresentante del genio civile;

Fanzone dott. Ugo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Giovine per. agr. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Galanti Gianfranco, Pallanti Novello, Focardi Gino, Michelagnoli Antonio, Aimè Silvano, Tesi Paolo e Macchinelli Renzo, rappresentanti dei lavoratori;

Taddei per. agr. Mario, Giannoni dott. Giacomo, Croci dott. Alessandro e Lonzi dott. Nedo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Tante cav. Glauco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1970
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 119

(5933)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1970.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 316;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Vicenza presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Giusti dott. Domenico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Dell'Acqua dott. Camillo, funzionario dell'ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Beni ing. princ. Luigi, rappresentante del genio civile;

Dotti Italo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Bartoli dott. Luigi, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Motterle Leone, Zocca Pietro, Zarantonello Luciano, Parozzani Nicola, Fava Ivo, Baratto Franco e Corna Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Sanguinetti dott. Angelo, Zangari Giampaolo, Balbo Conforto e Cioci Gino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bizzotto dott. Albino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1970
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 118

(5932)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. FIARS - La Sovrana di Sorbolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. FIARS - La Sovrana di Sorbolo (Parma), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. FIARS La Sovrana di Sorbolo (Parma).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 agosto 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5986)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1970.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond di Isola Liri.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Cartiera Emilio Boimond di Isola Liri (Frosinone) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond di Isola Liri (Frosinone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 luglio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5985)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato dell'abbigliamento - Moda selezione », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato dell'abbigliamento - Moda selezione » che avrà luogo a Torino dal 22 al 25 ottobre 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 giugno 1970

p. *Il Ministro*: DE MARZI

(6135)

DECRETO PREFETTIZIO 6 giugno 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Gorizia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Visto il proprio precedente decreto n. 1560/III dd. 20 febbraio 1968 relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1970;

Considerato che, in seguito alle dimissioni del dottor Nicolangelo Carrara, componente del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dell'ordine dei medici della provincia di Gorizia occorre provvedere alla nomina di un sostituto;

Vista la nota n. 439/70 dd. 25 maggio 1970 dell'ordine dei medici della provincia di Gorizia con la quale viene segnalato in sostituzione del suddetto medico, il dottor Piero Venuti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Piero Venuti è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Nicolangelo Carrara, dimissionario, quale rappresentante dell'ordine dei medici della provincia di Gorizia.

Gorizia, addì 6 giugno 1970

Il prefetto: SGANGA

(6136)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 giugno 1970:

Cantelmo Vincenzo Ernesto, notaio residente nel comune di Sant'Angelo in Vado, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Mondolfo, stesso distretto.

Bruno Agnese, notaio residente nel comune di Montesano sulla Marcellana, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Sala Consilina, stesso distretto.

Chialdi Giovanni, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari.

Scoccianti Sandro, notaio residente nel comune di Cannobio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Ancona.

Longobardo Giovanni, notaio residente nel comune di Chiaramonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Vittoria, stesso distretto.

Cioffi Armando, notaio residente nel comune di Romagnano Sesia, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Borgomanero, stesso distretto.

Annarumma Giuseppe, notaio residente nel comune di Girifalco, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Brescia.

Prozzo Mario, notaio residente nel comune di Apice, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Benevento.

(6150)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nicosia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Nicosia (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 392.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6326)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 56.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6302)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 350.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6303)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 713.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6304)

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.245.039, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6305)

Autorizzazione al comune di Sarno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 17 giugno 1970, il comune di Sarno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6306)

Autorizzazione alla provincia di Asti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, la provincia di Asti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 837.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6307)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.796.603, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6308)

Autorizzazione al comune di Brisighella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Brisighella (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.351.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6309)

Autorizzazione al comune di Casapulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Casapulla (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.246.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6310)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.886.085 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6311)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.536.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6312)

Autorizzazione al comune di Castelpagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Castelpagano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.642.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6313)

Autorizzazione al comune di Cervino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Cervino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.763.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6314)

Autorizzazione al comune di Frasso Telesino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Frasso Telesino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.505.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6318)

Autorizzazione al comune di Ginestra degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.717.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6319)

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Gricignano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.042.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6320)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.260.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6315)

Autorizzazione al comune di Foglianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Foglianise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6316)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Forchia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.470.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6317)

Autorizzazione al comune di Lastebasse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Lastebasse (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.116.791, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6321)

Autorizzazione al comune di Molinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Molinara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.361.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6322)

Autorizzazione al comune di Montefalcone di Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Montefalcone di Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.580.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6323)

Autorizzazione al comune di Marzano di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Marzano di Nola (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.485.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6324)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.418.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6325)

Autorizzazione al comune di Ortignano Raggiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Ortignano Raggiolo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.219.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6327)

Autorizzazione al comune di Poiana Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Poiana Maggiore (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.153.956, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6328)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.573.122, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6329)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Puglianello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.561.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6330)

Autorizzazione al comune di Rotella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Rotella (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.541.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6331)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.752.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6332)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.283.968, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6333)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Sassinoro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.150.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6334)

Autorizzazione al comune di Taurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1970, il comune di Taurano (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.025.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6335)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Tocco Caudio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 422.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6336)

Autorizzazione al comune di Tolfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Tolfa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.784.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6337)

Autorizzazione al comune di Villa Biscossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Villa Biscossi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.908.393, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6338)

Autorizzazione al comune di Zerbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1970, il comune di Zerbo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.058.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6339)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° ottobre 1968 al 31 dicembre 1968 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT: Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60 % . .	12	7.781	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60 %	12	9.800	23	—	—
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco » . .	17,6	13.050	27	5.769	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17,6	2.300	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	17,6	3.575	27	3.206	—
	21	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	17,6	5.425	27	4.875	—
		3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %:					
	24	aa) non contenenti amido o fecola . .	17,6	6.894	27	6.156	—
	27	bb) altri	17,6	7.869	27	6.156	—
	31	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	17,6	8.269	27	7.438	—
	34	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	17,6	9.363	27	8.719	—
	37	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	17,6	10.463	27	10.000	—
	41	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	17,6	11.469	27	11.281	—
	44	8. uguale o superiore al 90 % .	17,6	12.563	27	12.563	—
		II. non nominati, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	47	a. inferiore al 50 % . . .	17,6	13.988	27	6.156	—
	51	b. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	17,6	13.525	27	7.694	—
	54	c. uguale o superiore al 70 % . . .	17,6	13.813	27	10.900	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65 %	16	7.694	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%	16	9.619	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80 % .	16	12.825	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte .	18,1	5.819	27	3.206	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7% .	18,1	10.938	27	2.563	—
	17	b. uguale o superiore al 7% .	18,1	15.306	27	2.563	—
		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	18,1	8.931	27	zero	—
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50% . . .	18,1	5.769	27	5.769	—
	27	2. uguale o superiore al 50% . .	18,1	7.050	27	7.050	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 3%	18,1	11.056	27	7.050	—
	34	2. uguale o superiore al 3% e inferiore al 4,5%	18,1	12.875	27	7.050	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5% e inferiore al 6%	18,1	14.419	27	6.413	—
	41	4. uguale o superiore al 6% .	18,1	16.606	27	6.413	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	19.594	27	1.281	—
	47	b. altre	19	19.594	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 6,5%:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	18,1	12.238	27	6.413	—
	54	2. altre	19	12.238	—	—	—
		b. superiore al 6,5% e inferiore al 26%:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g .	18,1	32.225	—	—	—
	61	2. altre	19	32.225	(d) 27	1.269	—
		c. uguale o superiore al 26%:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g . . .	18,1	Vedi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
	67	2. altre	19		—	—	—
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90%	11	5.225	—	—	—
	04	**B. altri**	11	3.913	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	16	6.231	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	781	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	16	6.550	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 %	16	11.038	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	1.563	—	—	—
	17	2. altre	16	7.800	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	1.888	—	—	—
	24	2. altre	16	4.094	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	3.369	—	—	—
	31	2. altre	16	5.456	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	5.150	—	—	—
	37	2. altre	16	6.606	—	—	—
	41	f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	16	2.181	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 % .	16	11.856	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5 %	16	15.113	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. con aggiunta di uova	15	5.294	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.03 (segue)		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	15	5.294	—	—	—
	07	II. non nominate . .	15	5.263	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate . .	13,2	(b) 2.181	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granturco	10	5.944	—	—	—
	04	B. a base di riso	10	3.331	—	—	—
	07	C. altri . . . . ,	10	5.594	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	11	7.431	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	4.069	24	—	4.719
	04	B. pane azzimo (Mazoth)	10	5.244	20	—	5.025
	07	C. pane di glutine per diabetici	22	12.794	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50 %	21,5	2.338	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50 %	21,5	4.150	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30 %	22,7	5.744	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % .	22,7	7.669	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50 %	22,7	9.600	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70 %	22,7	6.413	35	6.413	—
	14	b. uguale o superiore al 70 %	22,7	11.538	35	11.538	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	1.750	30	—	1.675

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	4.950	35	3.206	—
	24	2. altri	22,7	16.413	35	3.206	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	6.238	35	4.488	—
	31	2. altri	22,7	17.694	35	4.488	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	8.156	35	6.413	—
	37	2. altri	22,7	19.613	35	6.413	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	3.056	30	—	2.931
	44	2. altri	22	17.381	30	—	2.931
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	4.981	35	1.925	—
	51	2. altri	22,7	16.438	35	1.925	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20 %:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22,7	8.188	35	5.131	—
	57	2. altri	22,7	21.213	35	4.488	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22	4.369	30	—	4.188
	64	2. altri	22	12.006	30	—	4.188

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte	22,7	5.856	35	1.925	—
	71	2. altri	22,7	16.388	35	1.281	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65%:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22	5.244	30	—	5.025
	77	b. altri	22,7	6.088	35	1.281	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	13,3	3.669	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	6.563	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. lieviti naturali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	19,2	1.594	—	—	—
	07	b. altri	19,2	469	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	17	2.794	—	—	—
	004	II. riso	17	3.331	—	—	—
	007	III. altri	17	5.513	—	—	—
		B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	17	2.094	—	—	—
		II. Paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	17	1.300	—	—	—
	017	b. altre	17	3.675	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte . . .	17	5.819	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7% .	17	10.938	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7%	17	15.306	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	17	23.544	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 %	17	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	17	2.094	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	17	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 %	17	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	17	26.163	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	17	37.931	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	17	48.394	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 %	17	69.325	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 %	17	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette « fondute »	(e) 17	21.844 (e)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	1.750	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	2.619	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 %	17	3.494	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	1.794	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	3.031	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	3.900	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 %	17	4.775	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	3.206	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	4.950	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 % . .	17	5.825	—	—	—
	104	cc. uguale o superiore al 45 % .	17	6.481	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	5.769	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 % . .	17	7.519	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32 %	17	8.175	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	17	10.256	—	—	—
	121	2. altre	17	11.131	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	17	12.181	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	17	7.281	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	9.031	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	17	9.900	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45 % . . .	17	10.775	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale e superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . . .	17	9.075	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	10.313	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32 % . .	17	11.181	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti,, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola . .	17	10.488	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	17	12.231	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32 %	17	12.888	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	13.050	—	—	—
	164	2. altre	17	14.581	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50%	17	16.900	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6% e inferiore al 12%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	14.563	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	17	16.313	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32%	17	17.181	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	16.356	—	—	—
	184	2 altre	17	17.594	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	17.769	—	—	—
	191	2. altre	17	19.294	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	20.331	—	—	—
	197	2. altre	17	20.988	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50%	17	22.256	—	—	—
		IV aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	17	21.844	—	—	—
	207	2. altre	17	23.594	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero	Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	23.638	—	—	—
	214	2. altre	17	24.763	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15%	17	25.050	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18% e inferiore al 26%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	32.769	—	—	—
	224	2. altre . . .	17	33.200	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% .	17	34.050	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26% e inferiore al 45%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	47.738	—	—	—
	234	2. altre . .	17	49.481	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . . .	17	50.300	—	—	—
	241	2. altre . .	17	51.613	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25% .	17	53.506	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	17	73.513	—	—	—
	251	2. altre .	17	74.513	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	17	76.081	—	—	—
	256	2. altre	17	75.356	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Farina
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	17	94.519	—	—	—
	264	b. altre	17	95.800	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 % . .	17	114.569	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2%	10,8	3.375	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 % .	10,8	3.469	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 %	10,8	6.013	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite	12	16.644	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 % calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12	1.988	—	—	—
	84	2. altra	9	4.994	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in misura inferiore o uguale al 2 %, calcolata con riferimento al tenore in sorbite	12	2.831	—	—	—
	91	2. non nominata	9	7.100	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . . .	18	1.181	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:					
	07	I. inferiore al 25 %	13	556	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %	13	1.094	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %	13	1.744	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %	13	2.181	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze:					
	01	a. inferiore al 55 %	14	1.094	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	14	1.525	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %	14	1.856	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %	14	2.181	20	—	—

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 160/66, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) *non può essere superiore* all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio *ad valorem* e dei diritti addizionali, (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura *indicata* nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8), ad eccezione della tapioca (v.d. 19.04) per la quale è sospesa l'applicazione del dazio specifico.

(*c*) Il dazio *ad valorem* (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:

— voce ex 17.04-D Rahat loukoum; halva
— voce 19.03 Paste alimentari
— voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-casearl, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Si applica limitatamente alle preparazioni per la fabbricazione della cioccolata dette « Chocolate milk crumbs », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5 % e inferiore all' 11 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 45 % e inferiore al 60 %:

— in polvere
— in granuli o in pezzi irregolari.

(*e*) Per le preparazioni denominate « fondute » aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto *inferiore o uguale* a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le Finanze, l'ammontare complessivo del dazio *ad valorem* e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) *non può superare* l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

(5063)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 1° luglio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	628,95	628,90	628,98	629 —	628,925	628,95	629 —	629 —	628,95	628,95
Dollaro canadese	607,30	607,25	607,50	607,75	606,60	607,30	607,70	607,75	607,30	607,50
Franco svizzero	145,68	145,83	145,88	145,855	145,80	145,68	145,845	145,855	145,68	145,80
Corona danese	83,89	83,93	83,95	83,96	83,80	83,89	83,95	83,96	83,89	83,89
Corona norvegese	88,02	88,04	88,08	88,065	88 —	88,02	88,065	88,065	88,02	88,02
Corona svedese	121,28	121,25	121,40	121,375	121,20	121,28	121,37	121,375	121,28	121,25
Fiorino olandese	173,55	173,70	173,70	173,69	173,50	173,55	173,70	173,69	173,55	173,55
Franco belga	12,66	12,672	12,6740	12,6755	12,675	12,66	12,675	12,6755	12,66	12,66
Franco francese	113,96	114,03	114,08	114,055	114 —	113,95	114,04	114,055	113,96	114 —
Lira sterlina	1506,70	1506,50	1506,50	1506,90	1506 —	1506,70	1506,80	1506,90	1506,70	1506,80
Marco germanico	173,23	173,27	173,31	173,295	173,10	173,25	173,2725	173,295	173,23	173,25
Scellino austriaco	24,31	24,32	24,33	24,3310	24,25	24,30	24,3325	24,3310	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,02	22,03	22,03	22,025	22,10	22,02	22,04	22,025	22,02	22,02
Peseta spagnola	9,03	9,03	9,05	9,045	9 —	9,03	9,0425	9,045	9,03	9,03

Media dei titoli del 1° luglio 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,90
Redimibile 3,50 % 1934	96,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	73,30
» 5 % (Ricostruzione)	87,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	78,45
» 5 % (Città di Trieste)	78,725
» 5 % (Beni esteri)	76,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,90
» 5,50 % » » 1968-83	85,425
» 5,50 % » » 1969-84	89,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,60
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,575
» 5 % (» 1° aprile 1973)	91,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,65
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,35
» 5 % (» 1° gennaio 1979)	94,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° luglio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629 —
Dollaro canadese	607,725
Franco svizzero	145,85
Corona danese	83,955
Corona norvegese	88,065
Corona svedese	121,372
Fiorino olandese	173,695
Franco belga	12,675
Franco francese	114,047
Lira sterlina	1506,85
Marco germanico	173,284
Scellino austriaco	24,332
Escudo portoghese	22,032
Peseta spagnola	9,044

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1970, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 26, il ricorso straordinario proposto dal prof. Tettamanzi Angelo in data 8 giugno 1966 è stato respinto, perchè infondato.

(5857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1536 Mod. 3/F. — Data: 23 luglio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Verona — Intestazione: Sperati Mario — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3600.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 giugno 1970

(5989)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Luciano Granero, nato a Volpiano (Torino) il 14 maggio 1933, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dall'Università di Torino nel corso dello anno 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(6074)

Il dott. Antonio Soldati, nato a Roma il 19 giugno 1932, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Roma in data 12 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(6075)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 336, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica, prodotto dai signori Ferrari Rodolfo, Elio e Maria avverso il decreto ministeriale 11 maggio 1968, con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla zona sottostante il sagrato della Chiesa, sita nel comune di Terzorio (Imperia).

(5990)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione del comune di Pescara

Con decreto ministeriale 9 giugno 1970, n. 116, è stato approvato il progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Pescara relativo alla destinazione ad edificio scolastico di un'area già vincolata a zona agricola.

Il progetto è vistato in un elaborato tecnico comprendente una planimetria in scala 1/2000 e in un elenco delle proprietà interessate.

(5860)

Approvazione della delibera consiliare con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 12680 in data 18 novembre 1967, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 13 settembre 1965 - integrata con successiva delibera in data 12 luglio 1967 - con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Trento ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(5992)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni allo statuto del consorzio di bonifica della Val Tidone, con sede in Borgonovo Val Tidone

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6654 in data 11 giugno 1970, sono state approvate, alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Val Tidone con sede in Borgonovo Val Tidone (Piacenza) deliberate dal consiglio dei delegati in data 28 marzo 1970.

(6082)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento del periodo di svolgimento delle « Manifestazioni di alta moda pronta femminile e maschile boutique e maglieria di alta moda » di Firenze.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con nota del 2 maggio 1970, ha reso noto che il Centro di Firenze per la moda italiana organizzerà in Firenze le « Manifestazioni di alta moda pronta femminile e maschile boutique e maglieria di alta moda » dal 12 al 16 ottobre 1970, anzichè dal 2 al 7 novembre 1970, come precedentemente programmato.

(5993)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Tra le persone insignite dell'onorificenza di cavaliere con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1969, su proposta del Ministero dei trasporti, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 21 maggio 1970, deve intendersi incluso a pag. 27 tra i signori Carminiti prof. Giuseppe e Castro Giovanni, il sig. Campana Romeo.

(5858)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per esami a tre posti di perito aggiunto di seconda classe nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino », della carriera di concetto, riservato a periti chimici industriali, da destinare alle saline di Margherita di Savoia, di Cagliari e di Volterra.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'amministrazione predetta;

Vista la deliberazione in data 30 gennaio 1970 con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha autorizzato l'indizione di un concorso per esami a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca «sali e chinino», della carriera di concetto dell'amministrazione stessa, riservato ai candidati forniti del diploma di perito industriale, specializzazione « chimica industriale » ed ha altresì approvato il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso per esami a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino » della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riservato a periti chimici industriali. I vincitori del concorso saranno destinati alle saline di Margherita di Savoia, di Cagliari e di Volterra, in relazione alle specifiche, contingenti esigenze dei servizi ivi ricorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale, specializzazione « chimica industriale ».

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 25°, salvi i casi di elevazione di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Le esclusioni dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ovvero alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, in condizioni particolarmente rischiose.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per gli alto-atesini e le persone residenti, da data anteriore al 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 364;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306) e per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

f) per coloro che appartengono ad altre categorie, assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 25 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per gli ex combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5 ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

7) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

b) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla citata legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 4.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, 00100 Roma, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suddetto, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede, tra quelle indicate nel precedente art. 1, che sarà per ciascun vincitore designata dall'amministrazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 5.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dall'articolo seguente.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Documentazione dei titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori ed agli effetti della elevazione del limite massimo di età di cui al precedente articolo 2, lettera b), gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 5 e 7, a quanto segue:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, in carta da bollo, da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate, i prigionieri dei tedeschi o dei giapponesi, i militari e militarizzati già addetti ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine ovvero di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni di prigionia, provviste delle prescritte marche da bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quelle di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quelle di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina.

Gli ex sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito potranno altresì documentare la loro qualità di combattente o di internato o di prigioniero, ai sensi della circolare n. 1615 del 5 ottobre 1964 del Ministero della difesa-esercito, mediante il duplicato del foglio matricolare (modelli 104 e 106) rilasciato dal competente distretto militare ovvero mediante copia notarile o fotocopia del duplicato stesso convalidata dall'amministrazione pubblica o locale (comuni, stazioni dei carabinieri, ecc.), nella osservanza della legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, presenteranno una dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'autorità competente, da cui risulti espressamente

il possesso, da parte degli interessati, di ciascuna delle condizioni prescritte ed indicate nel precedente art. 3, n. 2), lettera d);

2) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovverò per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nel ruolo provinciale dell'opera stessa;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

In luogo del decreto o del mod. 69-*ter* di cui sopra, gli interessati potranno produrre una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido per servizio ai fini della iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'art. 4 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal quale risulti il numero di iscrizione nel ruolo formato ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

3) *orfani:*

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288, ovvero mediante un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi:*

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera a), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio e del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

5) *madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:*

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere a), b) e c) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

b) le vedove non rimaritate dei caduti di guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera a) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dello articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

c) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

d) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *profughi e rimpatriati:*

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri.

I profughi e rimpatriati disoccupati dovranno inoltre produrre un certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 5.

In luogo delle anzidette attestazioni, i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste potranno produrre un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5, attestante sia il riconoscimento della qualifica di profugo dai territori suddetti, sia lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 5;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 5, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

d) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Per i candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), si provvederà d'ufficio. A tal fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine perentorio di cui al precedente art. 5.

Art. 7.
Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, da cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita:

tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nel precedente art. 6, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo d'età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dello aspirante o contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 6, n. 3), della legge 14 ottobre 1966, n. 851,

oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile):

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente, salvo il caso che il foglio matricolare sia stato già presentato per gli effetti di cui al precedente art. 5.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documento debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza *del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione* al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 8.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 7, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio di cui al citato art. 7, lettera *A*);

3) certificato medico di cui allo stesso art. 7, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 7, lettera *A*);

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 7, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 7, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 7, *comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona* condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 5 e 7, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

Prove di esame e formazione della graduatoria

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale, come dal programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito in quella orale.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito, si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle norme in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto conto del disposto di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1955, numero 265.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Art. 12.

Pubblicazione delle graduatorie e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso, che risultino in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.070.300 di cui alla tabella *B*, lettera *b*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, nonchè dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, dell'assegno integrativo non pensionabile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed alla legge 1° agosto 1969, n. 464, salva la rideterminazione di tale trattamento economico, previsto dalla stessa legge n. 249/1968, e dalla quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato e siano provvisti di stipendio d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato, conserveranno, ai sensi dello articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, la eventuale eccedenza dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo, sull'importo dello stipendio di cui sopra.

A coloro, tra i vincitori del concorso, che provengano dal personale salariato di ruolo dello Stato e siano in godimento di paga, ragguagliata ad anno, d'importo superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito l'assegno personale, non utile a pensione, previsto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza tra tale paga ed il nuovo trattamento di stipendio.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 15.

Nomina della commissione esaminatrice e diario delle prove di esame

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* anzidetta.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1970
Registro n. 7 *Monopoli, foglio n.* 186

Programma dell'esame di concorso per l'accesso alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe, branca « sali e chinino ».

(Titolo di studio: diploma di perito industriale, specialità « chimici industriali »).

PROVE SCRITTE

Parte prima

Analisi chimica qualitativa e relazione scritta sui risultati ottenuti.

Analisi chimica quantitativa comprendente una determinazione e relazione scritta dei risultati ottenuti.

Parte seconda

Chimica generale

Fenomeni fisici e chimici - corpi semplici e composti - leggi fondamentali della chimica - atomi e molecole - peso atomico e molecolare - valenza - simboli, formule ed equazioni chimiche - metalli e metalloidi - calcoli stechiometrici - leggi sui gas - soluzioni sature, soluzioni diluite - pressione osmotica - crioscopia ed ebulioscopia - grado di dissociazione - prodotto di solubilità - neutralizzazione - idrolisi - dissociazione elettrolitica - pH - leggi di Faraday - migrazione degli ioni - conducibilità degli elettroliti - forza elettromotrice.

Chimica inorganica

Idrogeno - ossigeno - ozono - allogeni e relativi sali - acido cloridico - zolfo e derivati, acidi e sali - azoto - fosforo e fosfati - arsenico - antimonio e bismuto - carbonio - silicio - boro - metalli alcalini - metalli alcalino terrosi - magnesio - zinco - rame e mercurio - alluminio - stagno e piombo - manganese - ferro e nichelio.

Chimica organica

Isomeria - serie grassa e principali composti - serie aromatica e principali composti.

Analisi tecniche

Analisi delle acque per uso industriale - analisi dei gas - analisi dei combustibili - analisi delle sostanze grasse e derivati, vernici e gomme - analisi elettrolitiche dei metalli.

Chimica industriale

Acque - depurazione delle acque per le diverse industrie - sistemi di depurazione - distillazione delle acque.

Industria del cloro e dell'acido cloridrico - industria dello zolfo - anidride solforosa e acido solforico.

Industria dell'ammoniaca e dell'acido nitrico.

Potassio - concimi potassici.

Calcio - industria delle calci e dei cementi - industria del gesso.

Ferro - minerali di ferro - processi d'estrazione e prodotti siderurgici - produzione dell'acciaio.

Impianti chimici

Generalità sugli impianti adoperati nell'industria chimica e sulla loro resistenza - cenni sui mezzi di trasporto dei materiali solidi e liquidi - vari tipi di pompe e criterio d'impiego in relazione alla pressione, portata e natura dei liquidi - apparecchi per evaporazione, distillazione, refrigerazione, essiccazione e liscivazione.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2) nozioni sullo statuto e sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 9 marzo 1970

Il Ministro: BOSCO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Piazza Mastai n. 11 — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a tre posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « sali e chinino » della carriera di concetto.

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

All'uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . ., di non aver riportato condanne penali (4), di essere in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione « chimica industriale » conseguito presso l'istituto . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (5) . . . .

Fa presente di (6) . . . .

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina a raggiungere la sede, tra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso, che sarà designata dall'amministrazione.

. . . . . . lì . . . . . .

. Firma . . . . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (7) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare: di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . di . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5829)

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi, per l'anno accademico 1970-71, per aspiranti alla carriera di segretario comunale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1970-71 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1970 e termine nel mese di luglio 1971.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1971; che alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° anno e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1970-71; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali; in scienze politiche e sociali; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti per l'ammissione al corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 31 agosto 1970.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1970-71, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza dell'aspirante ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 100 (cento) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'amministrazione circa l'attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto e non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso. Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge - esclusi quelli militari - comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio dell'importo di L. 80.000 (ottantamila) mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso medesimo, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni ed effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Roma l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000 (quarantamila) mensili.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nel concorso a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000 (cinquantamila).

Roma, addì 17 giugno 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(6240)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui centoventi posti per la sede di Firenze.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 50, foglio n. 372, con il quale veniva bandito un concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui centoventi posti per la sede di Firenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame colloquio a seicento posti di custode e guardia notturna nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle soprintendenze alle antichità e belle arti, per la sede di Firenze, risulta così composta:

Presidente:

Morozzi arch. Guido, soprintendente ai monumenti di Firenze.

Membri:

Grisolia prof. Mario, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

Rossi arch. Ferdinando, direttore dell'opificio delle pietre dure in Firenze;

Monaco dott. Giorgio, direttore nel ruolo degli architetti in servizio presso la soprintendenza alle antichità di Firenze;

Ciotti dott. Umberto, soprintendente alle antichità di Perugia.

Il rag. Romano Ragazzini, ragioniere superiore in servizio presso la soprintendenza ai monumenti di Firenze, svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1970. Spesa presumibile L. 3.000.000 (tremilioni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1970
Registro n. 39, foglio n. 317

(5822)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere artistiche destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede dell'ufficio tecnico erariale in Napoli.

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 199 del 6 agosto 1969, ha deliberato, all'unanimità, giusta verbale in data 14 aprile 1970, dichiarando vincitori, per la composizione monumentale su tema libero in leghe metalliche leggere o di altro materiale proposto dall'artista nell'atrio d'ingresso al piano terra sul lato della via Marittima (composizione n. 1 di cui all'art. 1 del bando di concorso) il bozzetto distinto dal motto « Continuum » - Soluzione B) ad opera dei professori Antonio Borrelli, nato a Napoli il 16 giugno 1928 e Gennaro Cedrangolo, nato a Napoli il 22 agosto 1945.

La predetta commissione ha inoltre deliberato all'unanimità, giusta verbale in data 14 aprile 1970, dichiarando vincitore, per la composizione in bassorilievo di ceramica sulla parete di ingresso lato via Marittima (composizione n. 2 di cui al predetto art. 1 del bando succitato), il bozzetto distinto dal motto « Astra II » ad opera dell'artista signora Diana Franco, nata a Napoli il 18 gennaio 1929.

Le opere non prescelte dovranno essere ritirate a cura e spesa degli interessati entro trenta giorni dalla presente pubblicazione con l'avvertenza che, decorso tale termine, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

L'esito del concorso di cui sopra è stato approvato con decreto provveditoriale n. 24155 di pari data del presente avviso.

(5998)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere o vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 13 giugno 1970 pubblica il decreto ministeriale 20 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio stesso anno, registro n. 15, foglio n. 243, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere o vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 5 febbraio 1968.

(5996)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Il supplemento straordinario al n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 13 giugno 1970 pubblica il decreto ministeriale in data 5 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 successivo, registro n. 16, foglio n. 396, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1969.

(5997)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 20 dicembre 1967, n. 10831, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico condotto del comune di Partanna, vacante al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto del 12 gennaio 1968, n. 122, con il quale è stata inclusa nel bando di concorso predetto la 1ª condotta medica urbana del comune di Castelvetrano;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto dell'Assessore per la sanità della Regione siciliana in data 23 aprile 1969, n. 539, e la graduatoria di merito da essa formulata;

Accertata la regolarità degli atti relativi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui sopra:

dott. Lo Curto Salvatore, punti 54,146/100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 25 maggio 1970

Il medico provinciale: DI SALVO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 20 dicembre 1967, n. 10831, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di medico condotto del comune di Partanna, vacante al 30 novembre 1967;

Visto il successivo decreto del 12 gennaio 1968, n. 122, con il quale è stata inclusa nel bando di concorso predetto la 1ª condotta medica urbana del comune di Castelvetrano;

Visto il decreto n. 3511, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti idonei nel predetto concorso;

Vista la domanda del dott. Lo Curto Salvatore, unico candidato idoneo, dalla quale si rileva che lo stesso ha partecipato al concorso, in ordine di preferenza, per le seguenti sedi: 1) Castelvetrano, 2) Partanna;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

Il dott. Lo Curto Salvatore, unico concorrente risultato idoneo nel concorso in premessa, è dichiarato vincitore della 1ª condotta medica urbana del comune di Castelvetrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Trapani e dei comuni interessati.

Trapani, addì 25 maggio 1970

Il medico provinciale: DI SALVO

(5953)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2581 in data 11 novembre 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi avente sede nel comune di Castellucchio;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Riconosciuta la legittimità delle operazioni medesime;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi avente sede nel comune di Castellucchio:

Santini Orazio . . . . . . punti 275.57 su 360

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello pretorio della prefettura di Mantova e dei comuni interessati.

Mantova, addì 8 giugno 1970

Il medico provinciale: SCARDINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1333 in data 8 giugno 1970, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico al posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi avente sede nel comune di Castellucchio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 2814, concernente l'approvazione del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Orazio Santini è nominato ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi, con sede nel comune di Castellucchio.

L'interessato dovrà assumere servizio entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed all'albo pretorio della prefettura di Mantova ed a quello dei comuni interessati.

Mantova, addì 8 giugno 1970

Il medico provinciale: SCARDINA

(5928)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 746/C.4 con il quale si approvava la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Vicenza, concorso bandito con decreto n. 293/C.4 del 20 febbraio 1969;

Visto che per errore materiale di scritturazione il candidato Grigolo Gianni è stato messo all'undicesimo posto anzichè al ventunesimo;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Ritenuta necessaria la rettifica della graduatoria stessa;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A rettifica della precedente, la graduatoria risulta come segue:

1.	Rossini Carlo	punti 74,018
2.	Cacitti Dante	» 70,090
3.	Rossi Antonio (Rec.)	» 63,612
4.	Agostini Dino	punti 61,590
5.	Paina Antonio	» 57,608
6.	Stefanon Giovanni	» 55,500
7.	Dalla Pozza Giuseppe	» 53,500
8.	Cappellari Giuseppe	» 53,000
9.	Fabris Guglielmo	» 52,000
10.	Nardotto Antonio	» 51,900
11.	Benassi Giampaolo	» 51,000
12.	Avanzi Cesare	» 50,500
13.	Pasquali Cesarino	» 50,000
14.	Perrone Lorenzo	» 50,000
15.	Venerus Renato	» 46,500
16.	Gambetti Corrado	» 45,500
17.	Jannetti Renato	» 45,500
18.	Zaccaria Mario	» 45,500
19.	Grignani Andrea	» 43,500
20.	Rossi Antonio	» 43,500
21.	Grigolo Gianni	» 43,500
22.	Marmo Giuseppe	» 43,000
23.	Marai Carlo	» 41,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio della prefettura di Vicenza, e dei comuni capo consorzi veterinari interessati.

Vicenza, addì 12 giugno 1970

Il veterinario provinciale: SAINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 746/C.4 relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale vacante in provincia di Vicenza;

Visto il decreto n. 746/C.4 con il quale è stato dichiarato vincitore il dott. Rossini Carlo della condotta di Quinto Vicentino;

Visto il decreto n. 865/C.4 con il quale si rettifica la graduatoria degli idonei del concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le domande dei concorrenti;

Decreta:

Resta confermato vincitore della condotta consorziale di Quinto Vic.no, Torri di Quart.lo, Bolzano Vic., il dott. Carlo Rossini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, della prefettura di Vicenza e dei comuni capo consorzi veterinari interessati.

Vicenza, addì 12 giugno 1970

Il veterinario provinciale: SAINI

(5970)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.